

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ALTERNATIVA NORD/SUD PER IL XXI SECOLO

(ANS-XXI ETS)

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- **1. Denominazione.**

È costituita l'associazione europea non a scopo di lucro denominata "Alternativa Nord/Sud per il XXI secolo – ETS" (abbreviabile in ANS-XXI ETS) regolata a norma del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia.

- **2. Sede.**

L'Associazione ha sede legale ed operativa in via Riviera Berica 631, 36100 Vicenza.

Con delibera del suo Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà, inoltre, aprire sue sedi operative e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

- **3. Durata.**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099. Tale durata potrà, comunque, essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

- **4. Finalità e attività.**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività, di cui all'art. 5 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che si propone di svolgere sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali attività vengono esercitate al fine di contribuire:

- alla maturazione di alternative concrete di sviluppo Nord/Sud nel quadro di nuove società sostenibili;
- alla soluzione di varie emergenze planetarie (povertà, ambiente, diritti umani e civili);
- alla costruzione della pace nel mondo.

Obiettivi che l'Associazione intende perseguire mediante le seguenti attività:

- interventi di solidarietà e cooperazione internazionali, promuovendo contestualmente una progressiva reintegrazione dei momenti di ricerca, formazione, sperimentazione e valutazione dei progetti, con tutti i soggetti coinvolti;
- il coordinamento tra gli operatori di solidarietà e cooperazione;
- lo sviluppo di reti nazionali ed internazionali utili a questi scopi;
- la promozione di studi e ricerche sulla problematica Nord/Sud, favorendone la divulgazione;
- attività di formazione in diversi ambiti sociali sulle problematiche della globalizzazione, combinando le dimensioni globale e locale;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni citate, anche mediante proprie pubblicazioni;
- la promozione di opportunità di conoscenza diretta del Sud del mondo;
- attività di autofinanziamento per tali fini.

TITOLO III SOCI E ORGANI SOCIALI

- **5. Associati.**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e quelle giuridiche che ne facciano richiesta, dichiarando il proprio assenso alle finalità dell'Associazione e alle norme statutarie, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di persone giuridiche, sarà, in ogni caso, responsabilità diretta degli enti interessati nominare e revocare i propri rappresentanti nell'Associazione.

- **6. Categorie di Associati.**

L'Associazione prevede le seguenti categorie di Associati:

- onorari;
- ordinari.

a) Sono soci onorari quanti abbiano accumulato particolari meriti nella nascita, sostegno e sviluppo dell'Associazione; essi sono nominati in via permanente dal Consiglio Direttivo e non sono, quindi, tenuti al pagamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenziazione nell'esercizio dei diritti e doveri degli Associati nei confronti dell'Associazione.

- *7. Ammissione degli Associati.*

Il Consiglio Direttivo si impegna a rispondere alle richieste di adesione entro 2 (due) mesi dal ricevimento delle stesse. La qualifica di Associato viene comprovata dall'iscrizione nel libro degli Associati.

In caso di diniego, l'aspirante Associato riceverà per iscritto le motivazioni e avrà facoltà di proporre opposizione al Garante, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

La validità dell'iscrizione è annuale, a partire dalla data di versamento della quota, che resta invariata lungo l'anno sociale, qualunque sia il momento dell'iscrizione da parte dei nuovi Associati, e che non è rimborsabile in caso di recesso o decadenza dell'Associato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

- *8. Recesso degli Associati.*

Ogni Associato può dare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, purché in forma scritta.

- *9. Perdita della qualifica di Associato.*

Inoltre, la qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) per decisione del Consiglio Direttivo, qualora sussistano gravi violazioni delle norme statutarie e delle finalità generali dell'Associazione; in tal caso, il Consiglio Direttivo si impegna a darne puntuale comunicazione e a motivarne le ragioni all'Assemblea degli Associati; quest'ultima ha facoltà di sollecitare un dibattito su tale comunicazione nella prima Assemblea utile e, quindi, una revisione delle decisioni prese.

b) per ritardato pagamento della quota annuale per oltre due anni consecutivi;

c) per morte.

- *10. Diritti degli Associati.*

Gli Associati hanno diritto a:

a) partecipare alla vita democratica interna all'Associazione e ad essere informati periodicamente sulla stessa;

b) frequentare i locali sociali;

c) godere di eventuali agevolazioni che il Consiglio Direttivo eventualmente stabilisca a favore degli Associati;

d) ricevere le pubblicazioni riservate agli Associati;

e) consultare i libri sociali, previa richiesta ad un componente del Consiglio Direttivo.

- *11. Doveri degli Associati.*

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie: in particolare, l'Associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

- *12. Sanzioni disciplinari.*

All'Associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento interno o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, oppure che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o, comunque, nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può

comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di Associato;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Garante. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di quest'ultimo. Il ricorso va presentato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento agli Associati interessati. Le deliberazioni del Garante sono emanate entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e, quindi, comunicate al Consiglio Direttivo ed agli Associati interessati.

- **13. Organi sociali.**

Sono organi di partecipazione e controllo democratici dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Garante;
- e) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, che sarà composto da un solo membro scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Tutte le cariche sociali, con esclusione dell'Organo di Controllo, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli eletti negli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Garante, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

- **14. Assemblea degli Associati.**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Entrambe sono convocate in prima e seconda convocazione dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente date e orari delle stesse, luogo e ordine del giorno affisso nella sede sociale; oppure, pubblicazione su un periodico o sul sito web dell'Associazione; o ancora, comunicazione scritta personale, inoltrata come lettera semplice o anche per via telematica. L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altra sede che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più opportuna e di cui darà opportuna segnalazione.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente. Essa viene convocata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Anche l'Assemblea Straordinaria è convocata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La sua convocazione può essere richiesta, con lettera indirizzata al Presidente, da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria entro i termini previsti, l'Assemblea potrà essere convocata dal Garante.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria è convocata entro 15 (quindici) giorni dalle medesime, dal Presidente o, in difetto, dal Garante.

- **15. Deleghe.**

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati per mezzo di delega scritta. Ogni Associato, tuttavia,

non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

- *16. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.*

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o in forma delegata, in prima convocazione della metà più uno degli Associati, e, in seconda convocazione, con la presenza di qualunque numero di Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal Garante o dal Consigliere più anziano.

Possono votare ed essere candidati gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi prima dell'Assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Associato ha diritto a un voto, anche se la quota versata fosse eventualmente superiore a quella stabilita.

L'Associato può intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica da parte dell'Assemblea dell'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza.

Per le deliberazioni straordinarie concernenti le modifiche statutarie e l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni straordinarie concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Le votazioni dell'Assemblea possono avvenire, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo, discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea può nominare una commissione di scrutatori composta da un massimo di 2 (due) persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, i candidati alle elezioni non possono svolgere la funzione di scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto dall'Assemblea fra i presenti. Esso viene, quindi, archiviato nell'apposito libro sociale e reso disponibile per la consultazione degli Associati.

- *17. Compiti dell'Assemblea.*

L'Assemblea decide gli orientamenti generali dell'Associazione, cui tutti gli Associati e gli organi sociali devono attenersi.

In particolare, compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) discutere e approvare le relazioni e i bilanci consuntivi e preventivi, presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo o le sue modifiche;
- e) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- f) discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, così come sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sono invece compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- g) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Gli Associati possono chiedere ed ottenere l'inclusione di nuovi argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli Associati e notificata al Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dall'Assemblea.

● *18. Il Consiglio Direttivo.*

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo.

I suoi membri vengono eletti in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette).

Esso rimane in carica per 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, agli amministratori cessati subentreranno i primi tra i candidati che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultante. A parità di voti, la nomina spetta all'Associato che abbia la maggiore anzianità di iscrizione.

L'Assemblea degli Associati provvede alla convalida della loro nomina alla prima Assemblea utile.

I Consiglieri subentranti durano in carica per il periodo residuale, fino al termine del mandato assembleare.

Al termine del loro mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri. In tal caso, nel periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, è compito del Consiglio Direttivo nominarne un altro.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

● *19. Compiti del Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, esso ha il compito di:

- predisporre il programma annuale di attività, nonché contribuire alla relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre eventuali altri atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti del Consiglio Direttivo, in misura non superiore ad un terzo dello stesso, in sostituzione di membri dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- fornire il proprio parere su oggetti sottoposti al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere al costante aggiornamento degli elenchi degli Associati;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Associati;
- redigere e aggiornare l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- disporre le eventuali sanzioni disciplinari comminate.

- *20. Incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre conferire specifici incarichi operativi ai suoi membri.

- *21. Riunioni del Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) suoi membri, o comunque almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e per determinare la quota sociale per l'anno successivo.

Le riunioni devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, che può essere inoltrato, anche per via telematica, almeno 7 (sette) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telematica, senza il rispetto del termine sopradetto.

Inoltre, in particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per via telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio Direttivo e vengano comunque ratificate a verbale alla prima riunione utile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza almeno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato dal Consiglio Direttivo di redigerlo.

I Consiglieri sono tenuti a osservare la massima discrezione sulle discussioni e decisioni consiliari. Solo il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Garante è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno a scopo consultivo, potrà invitare alle sue riunioni persone ritenute particolarmente competenti sugli argomenti a trattarsi. Inoltre, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da Associati e no.

- *22. Compiti del Presidente.*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In particolare:

- rappresenta l'Associazione ai sensi di legge, di fronte a terzi ed in giudizio;
- appone la firma agli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che di terzi;
- in caso di necessità, adotta provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

- *23. Il Garante.*

Il Garante è organo di tutela del rispetto dello Statuto, del regolamento e della giurisdizione interna.

Esso è eletto dall'Assemblea degli Associati, la quale nomina anche come suo supplente il primo dei non eletti, che gli subentra in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico.

Il Garante dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

- *24. Compiti del Garante.*

Il Garante ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie tra Associati e aspiranti tali, tra questi e gli organismi dirigenti, e fra organismi dirigenti;
- convocare le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, qualora tali convocazioni non vengano effettuate nei tempi previsti.

Le sue decisioni sono prese nel rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Di esse, il Garante redige apposito verbale.

- **25. Il Vicepresidente.**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Sostituisce il Presidente nel caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

- **26. Patrimonio sociale.**

L'Associazione non ha fini di lucro. Il suo patrimonio è costituito:

- a) dai beni patrimoniali immobiliari e strumentali che diverranno proprietà della Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti ricevuti a tale scopo.

- **27. Diritti dei soci al patrimonio sociale.**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti superiori alla quota, che vanno considerati a fondo perduto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, oppure di morte, recesso o esclusione dell'Associato, l'Associazione non è tenuta ad alcun rimborso di quanto versato dallo stesso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse per successione, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

- **28. Entrate.**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione all'Associazione;
- da eventuali contributi ordinari o straordinari stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da contributi di privati ed enti, pubblici e privati;
- da introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

- **29. Destinazione degli avanzi di gestione.**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- **30. Bilanci.**

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso.

Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

I bilanci, con i relativi allegati, sono depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, al fine di consentire il loro esame a tutti gli Associati che lo richiedano.

TITOLO V SCIoglimento

- **31. Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di tre quarti degli Associati, presenti in proprio o per delega. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- **32. Norme generali.**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs 117/2017 e, per quanto non previsto dal medesimo, al Codice Civile.

- **33. Clausola compromissoria.**

Tutte le eventuali controversie sociali fra Associati e fra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) arbitri nominati all'occorrenza, uno per ciascuna parte interessata alla controversia ed il terzo di comune accordo fra le parti; essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura; il lodo sarà inappellabile.

- **34. Norma transitoria.**

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione "Altri enti del terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'efficacia del presente Statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice ETS. Da tale termine le vecchie clausole statutarie, rese necessarie dalla normativa ONLUS, ma che diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS, cesseranno di essere efficaci e inizieranno a valere le clausole previste dal nuovo Statuto.